Codice A1816B
D.D. 30 giugno 2020, n. 1667
R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6479/2020. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione alveo, difesa spondale con realizzazione scogliera e movimentazione in alveo di materiale litoide, nel Torrente Lurisia, Comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: Azienda agricola Stralla.

ATTO DD 1667/A1816B/2020 DEL 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6479/2020. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione alveo, difesa spondale con realizzazione scogliera e movimentazione in alveo di materiale litoide, nel Torrente Lurisia, Comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: Azienda agricola Stralla.

In data 19/02/2020 acquisito al Prot. Gen. N. 7587/A1816B, l'azienda agricola Fausto Stralla, con sede in Roccaforte di Mondovì, ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di sistemazione alveo, difesa spondale con realizzazione scogliera e movimentazione in alveo di materiale litoide, nel Torrente Lurisia, presso il Comune di Roccaforte di Mondovì.

Con lettera Prot. 10526 in data 3/03/2020 è stata richiesta la pubblicazione al Comune di Roccaforte di Mondovì, dell'avviso di presentazione della pratica di che trattasi; pubblicazione avvenuta dal 3/03/2020 al 18/03/2020 con n. 186/2020, senza osservazioni e/o opposizioni di sorta.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Daniele PIRRA e Dott. Stefano ROSSO, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 e consistenti in:

- Lavori di realizzazione di una scogliera per ml 40 circa mediante posa di mantellata in massi ciclopici non cementati con annessi risvolti;
- Movimentazione di materiale litoide per circa 130 mc;

Gli elaborati progettuali in parte modificati ed integrati in data 18/06/2020 ns. prot. 30820/A1816B, sono costituiti dalle seguenti tavole:

1) Elaborato 1.10 – Relazione tecnica descrittiva.

2) Elaborato 1.10 int. 01 – Relazione tecnica integrativa.
3) Elaborato 2.10 – Tavola di inquadramento, planimetria e sezioni di progetto.

Considerato che non è possibile effettuare sopralluogo in loco, legato ai provvedimenti emanati per il Covid-19, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Lurisia;

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'eventuale occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

1) I lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
2) Il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
3) Le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere addossate il più possibile alle sponde naturali, così da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e dovranno essere raccordate con le sponde e/o opere esistenti, al fine di evitare l'aggiramento delle stesse da parte del corso d'acqua;
4) L'altezza delle opere di difesa spondale in progetto non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda opposta;
5) Le difese spondali dovranno essere realizzate impiegando massi ciclopici in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
6) Al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi ecc..).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda agricola Stralla, ad eseguire i lavori di sistemazione

alveo, difesa spondale con realizzazione scogliera e movimentazione in alveo di materiale litoide, nel Torrente Lurisia, presso il Comune di Roccaforte di Mondovì, come indicato in premessa, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali di seguito elencati, che si restituiscono al richiedente vistati e costituiti da:

1) Elaborato 1.10 – Relazione tecnica descrittiva.
2) Elaborato 1.10 int. 01 – Relazione tecnica integrativa.
3) Elaborato 2.10 – Tavola di inquadramento, planimetria e sezioni di progetto.
nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. le difese spondali dovranno essere realizzate interamente all'interno delle sponde evitando ogni restringimento della sezione d'alveo;
4. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre eventualmente, quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il **termine di anni 1 (uno)**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
14.il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe